

STATUTO CONSORTILE

Testo approvato dall'assemblea del 25 febbraio 2013

1. COSTITUZIONE

Fra le imprese fondatrici, e quelle successivamente aderentevi, è costituita - per iniziativa dell'Unione degli Industriali della Provincia di Varese - un'organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese nella forma di ente collettivo riconducibile alla categoria del consorzio volontario con attività esterna, disciplinato dagli articoli 2602 e seguenti codice civile, e specificatamente regolato dai seguenti patti e condizioni.

Il Consorzio è denominato Consorzio per l'Energia Varese, in sintesi Energi.Va.

2. SEDE

La sede del Consorzio è presso l'Unione degli Industriali della Provincia di Varese, in Varese (VA), piazza Monte Grappa n. 5, ove ha sede l'Ufficio per l'attività esterna coi soci e con i terzi.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite ovunque filiali, agenzie, uffici, rappresentanze o recapiti.

3. OGGETTO

Il Consorzio non ha scopo di lucro. Esso si propone di coordinare l'attività delle imprese consorziate e di migliorare la capacità produttiva e l'efficienza fungendo da organizzazione comune per l'attività di acquisto, approvvigionamento, distribuzione, erogazione, vendita e ripartizione tra i consorziati stessi di ogni fonte di energia, nonché per la prestazione di servizi funzionali all'ottimizzazione dell'utilizzo di fonti energetiche nell'attività d'impresa.

In particolare il Consorzio ha per oggetto:

- a) l'acquisto in comune, l'approvvigionamento, la distribuzione, la ripartizione di fonti energetiche, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria, anche mediante la stipulazione di contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, in qualità di mandatario con o senza rappresentanza dei singoli consorziati;
- b) la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica alle imprese consorziate funzionali all'ottimizzazione delle fonti energetiche utilizzate nell'impresa;
- c) la costituzione o la partecipazione ad organismi (associativi, consortili, societari) con soggetti aventi le stesse finalità;
- d) il coordinamento della propria attività con quella di altri organismi aventi il medesimo oggetto.

Il Consorzio può compiere tutte le operazioni ed atti, instaurare rapporti ed in genere tutto quanto sia necessario od utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

4. MANDATO CONSORTILE

In relazione allo scopo indicato nell'art. 3 i consorziati conferiscono al Consorzio, che accetta ed assume per tutto il tempo della sua durata, regolare mandato collettivo con rappresentanza con il quale i consorziati stessi si obbligano a delegare ed affidare ad esso la disciplina e regolamentazione di tutti i rapporti giuridici attinenti ed inerenti a quelle fasi delle rispettive attività d'impresa espressamente indicate nel modulo di adesione la cui organizzazione e svolgimento in comune costituisce l'oggetto e finalità del Consorzio stesso.

Quindi ciascuno di essi partecipanti attribuisce espressamente all'Organo Amministrativo del Consorzio, e per esso ai suoi delegati od incaricati pro-tempore, tutti i poteri per il compimento e l'esecuzione di tutte le conseguenti attività ed operazioni nonché per la definizione, stipulazione, modificazione o risoluzione, in nome e per conto di essi consorziati di atti, negozi, contratti, convenzioni o accordi, il tutto comunque solo ed esclusivamente per le materie attinenti ed inerenti alle fasi delle rispettive imprese oggetto dell'attività del Consorzio.

E' comunque facoltà del socio revocare il mandato di acquisto, secondo le modalità previste dal regolamento consortile, senza che ciò faccia venir meno la sua partecipazione al Consorzio, che resta confermata fino a sua specifica comunicazione scritta di recesso.

5. DURATA

La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 dicembre 2100, salvo ulteriori proroghe o anticipato scioglimento deliberati dall'Assemblea col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati.

6. FONDO CONSORTILE

Il Consorzio è dotato di un fondo consortile, alla formazione del quale contribuisce ciascun consorziato con il versamento di una quota di partecipazione, il cui ammontare è determinato per ciascun consorziato in misura fissa secondo quanto stabilito annualmente dall'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio.

Per il fabbisogno di mezzi finanziari necessari all'attività consortile, il fondo potrà essere reintegrato periodicamente, con la richiesta di contributi aggiuntivi alla quota di partecipazione originaria, da effettuarsi nei termini e con le modalità deliberate dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Oltre alle quote di partecipazione e contributi aggiuntivi di cui sopra, alle quote annuali di gestione di cui al successivo art. 7, ed agli importi in denaro comunque pagati o dovuti al Consorzio per servizi resi, ovvero per rimborsi, indennità, penali o per qualsivoglia altro titolo, concorreranno a costituire il fondo anche i beni strumentali acquistati con tali quote/somme, e potranno confluire nel fondo consortile anche altri cespiti, attività, sopravvenienze attive o plusvalenze patrimoniali di cui l'assemblea deliberi l'acquisizione e/o imputazione al fondo stesso, e ciò anche in deroga a quanto in seguito previsto.

7. COSTI DI GESTIONE

Conseguentemente all'esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro, la gestione del Consorzio non potrà portare alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma; eventuali sopravvenienze attive o plusvalenze patrimoniali costituiranno minor costo di gestione, salvo che l'assemblea ne deliberi l'imputazione/acquisizione al fondo consortile per essere destinati all'attività consortile ed a fini mutualistici.

Le spese di funzionamento ed i costi di gestione del Consorzio, ivi incluse eventuali sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali, saranno coperte dai consorziati in proporzione al fabbisogno/consumo energetico di ognuno di essi secondo quanto stabilito nel regolamento consortile.

Conseguentemente i consorziati si obbligano al versamento di una quota annua a copertura dei costi di gestione e spese di funzionamento dianzi specificate secondo le modalità stabilite nel regolamento consortile. In proposito il Consiglio del Consorzio provvederà a formulare annualmente un conto preventivo.

8. DIRITTI SUL FONDO CONSORTILE

Per tutta la durata del Consorzio i consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo né i loro creditori particolari potranno far valere su di esso i propri diritti di credito.

Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza i terzi creditori possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile; mentre in caso di obbligazioni assunte dagli Organi Consortili per conto dei consorziati questi ultimi rispondono solidalmente col fondo consortile.

La quota di partecipazione al fondo consortile è incedibile ed intrasferibile a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa.

In caso di trasferimento per atto fra vivi dell'azienda appartenente ad un'impresa consorziata il cessionario assumerà automaticamente la veste di consorziato, sussistendone i requisiti di cui in seguito, salvo che il Consiglio Direttivo, cui dovrà essere comunicata per iscritto la cessione, non manifesti la sua opposizione/diniego al

subingresso automatico con decisione motivata ed insindacabile, comunicata all'acquirente dell'azienda entro tre mesi dalla ricevuta notizia della cessione stessa.

Parimenti la costituzione in pegno della quota di partecipazione o il suo assoggettamento ad altro vincolo non avrà alcun effetto nei confronti del Consorzio se non approvata preventivamente dal Consiglio Direttivo.

In caso di scioglimento del Consorzio il residuo netto che ne risulti verrà ripartito pariteticamente fra i consorziati.

9. AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione di nuovi partecipanti al Consorzio dovrà essere approvata dal Consiglio e comporterà l'accettazione incondizionata di tutte le norme del presente atto, di quelle del regolamento consortile e delle altre eventuali convenzioni complementari.

Potranno assumere la veste di consorziati, siano essi di nazionalità italiana o straniera, i seguenti soggetti:

- le imprese, private individuali e collettive, a prescindere dalla forma giuridica adottata;
- i consorzi o altre forme associative d'impresa;
- i consorzi o società consortili esercenti attività connesse, affini o complementari con quelle oggetto del Consorzio;
- i soggetti produttori, distributori e/o vettori delle diverse forme di energia, servizi o utilità oggetto dell'attività del Consorzio;
- le imprese e aziende pubbliche o controllate da enti pubblici, esercenti servizi di pubblico interesse, ivi comprese anche le aziende ospedaliere;
- gli enti di ricerca scientifica, istituti scientifici o universitari interessati e più in genere gli istituti scolastici di ogni ordine e/o grado, pubblici e/o privati;
- gli enti pubblici territoriali e/o funzionali;
- gli altri soggetti collettivi od enti, pubblici o privati, esercenti attività connesse o affini, collegate o complementari funzionali o strumentali a quelle oggetto del Consorzio.

Chiunque intenda far parte del Consorzio dovrà inoltrare apposita domanda al Consiglio Direttivo, sottoscritta con firma autografa del titolare/legale rappresentante, recante:

- a) attestazione di conoscenza delle norme statutarie e del regolamento consortile in essere;
- b) dichiarazione d'obbligo di accettare e rispettare tali norme statutarie e disposizioni regolamentari e d'impegno a versare la quota di partecipazione, gli eventuali contributi aggiuntivi e la quota annua di gestione;
- c) indicazione del proprio consumo/fabbisogno di energia elettrica, gas, servizi e/o utilità.

Tale domanda dovrà essere corredata da tutti i documenti necessari che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno richiedere.

Il Consiglio Direttivo, previo esame dell'idoneità dell'istanza e dei documenti a corredo valuterà la richiesta di ammissione con decisione insindacabile e provvederà a comunicarla per iscritto al soggetto richiedente, con la specifica indicazione della data di decorrenza e della quota di partecipazione da versarsi a cura dell'impresa richiedente entro trenta giorni dalla data della comunicazione medesima.

10. OBBLIGHI DEI SOCI

Le imprese consorziate si obbligano a:

- rispettare le norme statutarie e regolamentari e ad ottemperare alle decisioni degli organi consortili;
- non divulgare fatti o vicende relative all'attività del Consorzio, comunque ne siano venuti a conoscenza, dovendosi ritenere questi ultimi strettamente riservati;
- comunicare al Consiglio Direttivo ogni variazione concernente l'impresa per la quale la normativa vigente prevede la pubblicazione/iscrizione in qualsivoglia pubblico Registro ed ogni variazione della compagine sociale per trasferimento delle quote o partecipazioni, sia inter vivos che mortis causa, determinante il passaggio ad altri del controllo dell'impresa consorziata;
- comunicare al Consorzio eventuali significative variazioni del proprio consumo/fabbisogno delle diverse forme di energia, servizi o utilità oggetto dell'attività del Consorzio.

11. ESCLUSIONE DAL CONSORZIO

Potrà essere escluso dal Consorzio, per deliberazione del Consiglio, il partecipante che avesse violato gravemente le norme statutarie e disposizioni regolamentari ovvero gli obblighi come sopra assunti verso il Consorzio, e ciò senza pregiudizio di ogni altra azione di danni a suo carico. E' inoltre escluso di diritto il consorziato che versi in stato di manifesta insolvenza o venga dichiarato fallito. La decisione ha effetto immediato.

12. RECESSO

I consorziati potranno recedere dal Consorzio dandone formale comunicazione scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o altro mezzo parimenti efficace con preavviso di almeno tre mesi e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, fatti salvi gli effetti dei contratti di somministrazione stipulati tramite il Consorzio che resteranno validi fino alla loro naturale scadenza.

In ogni caso i consorziati potranno recedere, anche senza preavviso ma con dichiarazione comunicata a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altra forma di pari efficacia al Consiglio Direttivo, nei casi di scioglimento della rispettiva società/ente, o di

cessazione definitiva dell'attività d'impresa ovvero ancora in caso di proroga della durata del Consorzio con deliberazione assembleare, purché risultino dissenzienti rispetto a tale delibera.

Il recesso e l'esclusione dal Consorzio non danno diritto alla restituzione della quota di Fondo consortile.

13. EFFETTI DEL RECESSO

Il consorziato receduto od escluso non avrà diritto ad alcun rimborso, indennizzo o restituzione di qualsiasi natura, né per quanto attiene alla quota di partecipazione ed eventuali contributi aggiuntivi – che verranno destinati ad apposita riserva di patrimonio – né per quanto attiene alla quota annua di gestione eventualmente anticipati, fatto salvo invece il diritto del Consorzio al pagamento del saldo di tale quota annua di gestione oltre all'indennizzo di ogni maggior spesa o danno.

In ogni caso il consorziato receduto od escluso si obbliga a rispondere in proprio degli impegni assunti dal Consorzio a suo nome prima della data di esclusione o recesso e per la parte di sua pertinenza, sino al completo soddisfacimento degli impegni medesimi.

A partire dalla data di esclusione o recesso il consorziato perde ogni diritto o beneficio derivantegli dall'appartenenza al Consorzio.

14. ORGANI

Gli organi del Consorzio sono:

- l'Assemblea dei Consorziati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consorzio;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori.

15 ASSEMBLEA - Convocazione

L'assemblea dei consorziati è composta da tutte le imprese consorziate in persona dei propri titolari e/o legali rappresentanti, ovvero di loro dipendenti organicamente inquadrati nella società con funzioni di responsabilità gestionale/organizzativa; ciascuna impresa può anche farsi rappresentare da un'altra impresa consorziata mediante delega scritta.

Ogni delegato non può rappresentare più di altri tre consorziati. L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno e comunque ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno nonché in caso di richiesta fatta al Consiglio stesso da almeno un terzo dei consorziati con avviso personale, da inviare a mezzo

lettera raccomandata o posta elettronica certificata contenente l'ora, il giorno, il luogo e l'elenco delle materie da trattare, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio ovvero, in sua assenza dal consigliere più anziano, il quale dovrà farsi assistere dal Segretario del Consorzio o in sua assenza, da un segretario designato dall'assemblea. Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la legittimità delle deleghe ed il diritto di intervento e di voto. Ogni consorziato ha diritto ad un voto. Non ha diritto di intervento né di voto il consorziato inadempiente degli obblighi consortili. Delle deliberazioni dell'assemblea è redatto a cura del Segretario apposito verbale, sottoscritto dal medesimo, oltre che dal Presidente, e trascritto in apposito libro del quale i consorziati possono prendere visione.

16. ASSEMBLEA - Poteri

L'assemblea dei consorziati:

- a) nomina i componenti del Consiglio Direttivo, previa fissazione del numero;
- b) approva il bilancio annuale, predisposto a cura del Consiglio Direttivo, da depositarsi presso il Registro delle Imprese entro il termine previsto dalla legge;
- c) delibera sulle modificazioni del presente statuto;
- d) determina le quote di partecipazione al fondo consortile nonché i contributi aggiuntivi dovuti una tantum dai consorziati, su proposta del Consiglio Direttivo;
- e) delibera sulle operazioni immobiliari in genere - ivi compresi in particolare tutti gli atti traslativi, costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali anche parziali e/o di garanzia ed altresì le locazioni ultranovennali - nonché sull'acquisto, alienazione o affitto d'azienda o rami di esse, ed altresì sull'assunzione di partecipazioni in altri enti o loro costituzione;
- f) delibera sullo scioglimento del Consorzio e la nomina dei liquidatori;
- g) decide su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dal presente atto o rimessi alla sua decisione dal Consiglio Direttivo.

17. ASSEMBLEA - Deliberazioni

L'assemblea delibera validamente con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei consorziati in prima convocazione, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei consorziati intervenuti, in ogni caso con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

18. CONSIGLIO DIRETTIVO - Composizione

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 13, di cui 1 designato dall'Unione degli Industriali della Provincia di Varese, e gli altri eletti dall'assemblea dei consorziati fra i titolari/legali rappresentanti delle imprese

consorziate, ovvero loro incaricati e/o delegati. Possono essere chiamate a far parte del Consiglio anche persone estranee in numero non superiore ad un terzo del totale. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio e per esso al Presidente del Consorzio; tale rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza dei consiglieri, ovvero, in caso contrario dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita a seguito dell'accettazione dei nuovi amministratori; la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito con l'accettazione degli amministratori di nuova nomina.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli cooptandone un equivalente numero con apposita deliberazione consiliare; l'amministratore o gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea dei consorziati, cui spetta confermarne e ratificarne la nomina; se invece viene a mancare la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori confermati o nominati dall'assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina; se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dal Presidente uscente per la nomina dei componenti il nuovo organo amministrativo.

19. CONSIGLIO DIRETTIVO - Funzionamento

Il Consiglio si raduna nella sede del Consorzio od altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne faccia domanda scritta almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altra forma di pari efficacia, spedita almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, e, nei casi di urgenza con telegramma o con avviso a mezzo fax o posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima, a ciascun consigliere. Qualunque sia la modalità di comunicazione essa dovrà contenere l'ordine del giorno delle materie da trattarsi.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente e in sua assenza dal consigliere più anziano.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Il verbale delle deliberazioni sarà trascritto sull'apposito libro e sarà firmato dal Presidente della seduta e dal segretario.

20. CONSIGLIO DIRETTIVO - Poteri

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio, fatta eccezione per quanto riservato dal presente atto alla competenza dell'assemblea.

Il Consiglio avrà quindi la facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili, senza eccezione alcuna.

Al Consiglio Direttivo compete fra l'altro:

- determinare la politica di gestione ed amministrazione del Consorzio;
- provvedere alla gestione del fondo consortile ed al compimento di tutte le operazioni, atti, negozi, convenzioni o accordi necessari al raggiungimento degli scopi consortili;
- proporre all'assemblea le quote di partecipazione al fondo consortile nonché i contributi aggiuntivi dovuti una tantum dai consorziati;
- predisporre il conto preventivo per la determinazione della quota annua di gestione;
- determinare le quote annuali di gestione dovute dai consorziati in ragione dei loro consumi energetici, stabilendone eventuali anticipazioni e conguagli;
- vigilare sull'andamento dell'attività consortile e sul comportamento dei singoli consorziati;
- deliberare sull'ammissione od esclusione dei consorziati od irrogare sanzioni o penalità;
- predisporre il bilancio di esercizio e sottoporlo all'assemblea per la sua approvazione;
- nominare e revocare il Segretario;
- predisporre ed approvare il Regolamento consortile ed eventuali Regolamenti Interni finalizzati a specificare altre condizioni funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale;
- adempiere a tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente contratto, dallo Statuto e dal Regolamento.

Il Consiglio potrà delegare - stabilmente in tutto od in parte soltanto i propri poteri di gestione ordinaria, e solo occasionalmente il compimento di singoli e specifici atti di amministrazione straordinaria - ad uno o più dei suoi membri, al Segretario ovvero a terzi procuratori incaricati, determinandone le funzioni e le attribuzioni.

21. PRESIDENTE

Il Consiglio nomina fra i propri membri un Presidente, che è anche il Presidente del Consorzio, il quale dura in carica per un triennio ed è rieleggibile.

Il Presidente, o chi ne fa le veci (Consigliere Delegato, Segretario o Procuratore nei limiti delle rispettive attribuzioni), rappresenta legalmente il Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare in proposito, avvocati e procuratori alle liti.

Per gli atti relativi, nonché per tutti quelli occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni consiliari, il Presidente ha firma libera.

22. SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio, salvo che l'Unione degli Industriali della Provincia di Varese, in qualità di soggetto promotore del Consorzio, renda disponibile la persona necessaria per lo svolgimento di tale incarico.

Il Segretario partecipa, senza diritto di voto ma con facoltà d'intervento e proposta, alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, redigendone e sottoscrivendone i relativi verbali.

Il Segretario assiste il Presidente e collabora con quest'ultimo, anche per l'attuazione ed esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo; a lui spetta il compito di dirigere e sorvegliare sull'attività ed il funzionamento di tutti gli uffici e servizi del Consorzio, di tutti i dipendenti, addetti ed incaricati agli uffici medesimi ed alla determinazione delle norme che da questi debbono essere osservate nell'adempimento delle mansioni loro affidate.

Il Segretario può assumere i poteri di rappresentanza ed amministrazione che il Consiglio riterrà di delegargli.

23. COLLEGIO DEI REVISORI

Qualora la legge lo preveda o l'Assemblea lo ritenga opportuno, la gestione ed amministrazione del Consorzio sarà sottoposta al controllo e vigilanza di un Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti secondo le disposizioni di legge dettate per le società di capitali in materia di Collegio Sindacale.

24. ESERCIZIO CONSORTILE

Gli esercizi annuali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio, a cura del Consiglio Direttivo dovrà essere redatto il bilancio del Consorzio entro i termini previsti dalla legge e nel rispetto delle normative vigenti.

25. SCIoglimento

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Compiuta la liquidazione, realizzate le attività ed estinte le passività, i liquidatori redigeranno un bilancio finale e ripartiranno eventuali residui attivi con le stesse modalità previste per la ripartizione delle spese di gestione.

26. CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società,

ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere risolte, mediante arbitrato rituale secondo diritto da un Arbitro Unico nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili della circoscrizione del tribunale di Varese.

27. RINVII

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto consortile, valgono le disposizioni di legge in materia.